

## Tribunale Ordinario di Avellino

### Settore lavoro e previdenza

Il Giudice del lavoro,

preso atto della rituale instaurazione del contraddittorio e della regolare costituzione in giudizio delle parti nella fase di merito;

lette le note ex art. 127 *ter* c.p.c.;

rilevato che parte ricorrente, nell'atto introduttivo, ha proposto istanza di notificazione a tutti i potenziali controinteressati ex art. 151 c.p.c., senza mai rinunciarvi espressamente;

posto che, di conseguenza, il giudice, nel decreto di fissazione della prima udienza di discussione, ha ordinato al Ministero resistente di provvedere alla pubblicazione telematica degli atti;

atteso che nessuna delle parti ha fornito prova dell'incombente predetto;

rinvia il giudizio in prosieguo di prima discussione all'udienza del **16.11.2023, ore 9:30.**

Sin da ora, ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c., dispone la sostituzione della fissata udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando termine perentorio fino alla stessa data sopra indicata.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c., giusta richiesta espressa da parte ricorrente, **dispone la notificazione ai potenziali controinteressati attraverso il sistema telematico appositamente istituito dal Ministero dell'Istruzione.**

**Onera parte ricorrente di provvedere alla relativa richiesta entro il termine di 15 giorni dopo la comunicazione del presente decreto**, seguendo la procedura indicata all'indirizzo web <https://www.miur.gov.it/web/guest/-/notificazione-per-pubblici-proclami-4527>, **nonché di provvedere a documentare l'avvenuta presa in carico della richiesta e la pubblicazione (se già avvenuta) entro l'udienza sopra fissata.**

**Avvisa che il predetto termine di 15 giorni è perentorio.**

Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Avellino, 15/02/2023

Il Giudice del lavoro  
*dott. Domenico Vernillo*

